



SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data



PROGETTO DI LEGGE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL CONTRASTO ALL'UTILIZZO E ALLO SPACCIO DI CANNABINOIDI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente Legge persegue gli obiettivi di:

- a) semplificare le incombenze dei Corpi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria nel contrasto all'uso e alla detenzione, al trasporto e alla produzione a fini personali di cannabinoidi;
- b) depenalizzare l'uso personale di sostanze cannabinoidi, ai fini di una maggior rispondenza dei principi di gradualità e proporzionalità della pena, come riconosciuti dal diritto interno sammarinese, nonché da quello della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo;
- c) ammodernare l'impianto sanzionatorio in materia di droghe leggere per renderlo più coerente da un punto di vista interno ed internazionale.

Art.2

(Depenalizzazione)

1. Le pene contenute nel Codice Penale e nella Legge 26 novembre 1997 n. 139 e successive modifiche in materia di sostanze stupefacenti non si applicano nei casi di produzione, trasporto e detenzione di sostanze facenti parte del "Gruppo Cannabinoidi", di cui all'articolo 12, lettera d) della Legge 139/1997 e successive modifiche, finalizzati all'esclusivo utilizzo personale e al consumo di cannabinoidi.
2. Rimangono valide le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalla Legge 139/1997 e successive modifiche per i casi di coltivazione, trasporto e detenzione di cannabinoidi ai fini di commercializzazione di dette sostanze.

1

Art.3

(Condotte integranti illeciti amministrativi)

1. Chiunque produca, trasporti o detenga per uso personale ovvero consumi cannabinoidi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra € 500,00 (cinquecento/00) ed € 1.500,00 (millecinquecento/00), con facoltà di oblazione, e col sequestro della sostanza e di ogni strumento utile alla produzione, alla detenzione e al consumo di cannabinoidi.
2. Qualora l'autore delle condotte di cui al comma 1 o 3 sia un soggetto minore di anni diciotto, i Corpi di Polizia, all'atto della contestazione dell'illecito e salvo che ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convocano i genitori o chi ne esercita la potestà, li rendono edotti delle circostanze e, contestualmente, segnalano il fatto al Servizio Minori e all'Istituto per la Sicurezza Sociale.
3. Se i fatti previsti dal comma 1, risultano di particolare tenuità e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, e limitatamente alla prima volta, la sanzione pecuniaria amministrativa è di € 250,00 con facoltà di oblazione.

Art. 4

(Definizione dell'esclusiva finalità di uso personale)

1. L'acquisto, la produzione, il trasporto, la coltivazione e la detenzione di cannabinoidi non finalizzati alla commercializzazione sono da considerarsi finalizzati all'esclusivo uso personale.
2. Per la definizione di acquisto, produzione, trasporto, coltivazione e detenzione a fini personali di cannabinoidi è necessaria e sufficiente la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) che la quantità di sostanza rinvenuta sia inferiore a 10 grammi;
 - b) che non vengano rinvenuti elementi capaci di far presumere che la sostanza sia detenuta a fini di commercializzazione, con particolare riferimento a corrispondenza e/o messaggistica

Movimento Civico RETE Rinnovamento + Equità + Trasparenza + Ecosostenibilità



sospetta, un tenore di vita del soggetto detentore non coerente con la sua condizione economico-patrimoniale, presenza di ingente quantità di danaro incoerente con la situazione economico-patrimoniale del soggetto, presenza di strumenti atti alla suddivisione in dosi della sostanza o di dispositivi di precisione atti alla misura del peso;

- c) che, nel caso di coltivazione, il numero di piante sia pari o inferiore a due;
- d) ogni altro elemento utile ai Corpi di Polizia ad accertare la finalità non commerciale della detenzione della sostanza.

Art. 5

(Prevenzione e sorveglianza degli abusi di sostanze e delle dipendenze)

1. Il Congresso di Stato promuove annualmente campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare rivolte alle fasce più giovani della popolazione, circa le conseguenze dell'abuso di tabacchi, alcolici, cannabinoidi e altre sostanze stupefacenti.
2. Il Congresso di Stato presenta annualmente alla Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura una relazione circa l'andamento e l'evoluzione dell'abuso di tabacchi, alcolici, cannabinoidi e altre sostanze stupefacenti, nonché la ludopatia.

Art.6

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Per il Movimento RETE: